



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, in persona del Giudice Fabrizio Zagarella,
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al **n. 7043 R.G.** dell'anno **2020**, riservata all'udienza del 2/02/2022, promossa

DA

██████████ ██████████, n. a PALERMO (PA) il ██████████, ██████████ elett.te
dom.to a PALERMO, VIA ██████████, presso lo studio del medesimo AVV.
██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ che difende se stesso avendo le facoltà di cui
all'art. 82 c.p.c.e per mandato in atti ██████████

ATTORE

CONTRO

██████████ (██████████), n. a TERRASINI (PA) il ██████████ ed ivi deceduta
il ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ n. a TERRASINI (PA)
il ██████████ ██████████ deceduta, e ██████████ n. a TERRASINI
(PA) il 4 ██████████ e deceduto il 2 ██████████ ██████████

CONVENUTI – GIA' CONTUMACI

e CONTRO

██████████ n. a TERRASINI (PA) il ██████████ ██████████
██████████ n. a TERRASINI (PA) il ██████████
██████████ e ██████████ n. a TERRASINI (PA) il ██████████ c.f. ██████████
██████████ nella qualità di **eredi di ██████████ elett.te dom.ti a**
TERRASINI, VIA ██████████, presso lo studio dell'Avv. ██████████ ██████████
██████████ che li rappresenta e difende per mandato in atti

CONVENUTI

CONTRO E NEI CONFRONTI DI:



██████████ n. a TERRASINI il ██████████ ivi
residente in via ██████████ n. q. di erede di ██████████, ██████████

██████████ n. a TERRASINI (PA) il ██████████

██████████ n. a TERRASINI (PA) il ██████████ ██████████ n. q.
di eredi di ██████████ deceduto il 27-9-2010; ██████████ n. a TERRASINI il

██████████ ██████████ ivi res. in VIA ██████████ 76 bis, ██████████ ██████████ n.

a TERRASINI il ██████████ ██████████ e res. a PALERMO, VIA

██████████ n° 50, e ██████████ n. a TERRASINI

(PA) il ██████████ ██████████ ivi res. nella VIA ██████████ 90049

TERRASINI (PA)

CONVENUTI – GIA' CONTUMACI

e NEI CONFRONTI di

██████████ n. a CINISI (PA) il ██████████

elett. dom. to in Terrasini, via ██████████ presso l'AVV. ██████████ ██████████

██████████, che lo rappresenta e difende per mandato in atti

INTERVENUTO

Avente ad oggetto: Usucapione

Conclusioni delle parti: come in atti

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione notificata a mezzo del servizio postale ██████████ ██████████ ha evocato in
giudizio dinanzi all'adito giudice nella causa, R.G. n. 7043/2020, i germani ██████████

██████████ e ██████████ per il riconoscimento della intervenuta usucapione di taluni appezzamenti di

terreni siti nel Comune di Partinico, nella contrada ██████████ censiti in Catasto

al foglio ██████████ particelle ██████████ (oggi ██████████ e ██████████ e ██████████ (oggi ██████████ e ██████████

In giudizio si sono costituiti i soggetti in premessa generalizzati, sia con comparsa di

risposta che con di intervento volontario, anche dopo il decesso degli originari convenuti ██████████

██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto per

infondatezza delle domande di avvenuto acquisto dei fondi rustici specificati ai sensi e per gli

effetti degli artt. 1158, 1159 e 1159 bis commi 1 e 2 C.C..

A seguito di invito da parte dell'odierno giudicante alla presentazione di domanda di

mediazione conciliativa dinanzi ad un organismo preposto dalla legge, effettuata con ordinanza

resa all'udienza del 21 maggio 2021, *ratione materiae* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5,

comma 1 bis del D.lgs 28/2010 e d.l. n° 69/2013 e l. n. 98/2013, nessuna delle parti costituite ha

dimostrato di aver promosso l'obbligatorio procedimento di mediazione.

**2 – causa n° 7043/2020 R.G.
Giudice: Fabrizio Zagarella**



Decorso il trimestre destinato con la calendata ordinanza alla celebrazione del procedimento extragiudiziario anzi evocato, le parti sono ricomparse dinanzi a questo giudice che, preso atto della circostanza testé richiamata e ritenuta la causa matura per la decisione, ha posto la causa in deliberazione ai sensi degli art. 281 quinquies e 190 c.p.c., invitando le parti a scambiare fra loro le difese conclusive.

Ciò premesso si rammenta che l'art 5, comma 1 bis, del D. lgs. 4.03.2010 n° 28 , (titolo: **“attuazione dell’art. 60 della L. 18.06.2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”**) prescrive il comma 1 di detto norma che: **“chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal d.l.vo 8/10/2007 n. 179 (omissis il resto).”**.

Prescrive la medesima norma al comma 2 che: **“l’esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (omissis) L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1’)...**

Nel caso di specie, a seguito della ordinanza del 21.05.2021 tale incumbente non risulta esser stato mai eseguito, né prima, né dopo la scadenza del termine indicato nel detto provvedimento .

Da ciò consegue che, avendo il termine di tre mesi assegnato dal Legislatore del 2010 natura perentoria, (non così può affermarsi, invece, con riferimento al termine di giorni quindici per presentare istanza di mediazione) in difetto di adempimento di nessuna delle parti costituite all’invito del giudice di presentare domanda di mediazione, il giudizio di merito è divenuto improcedibile e, conseguentemente la stessa la domanda attrice deve essere dichiarata improcedibile.

**3 – causa n° 7043/2020 R.G.
Giudice: Fabrizio Zagarella**



A tal fine v` considerato che mentre il decreto legislativo anzi calendaro con cui ` stato istituito l'istituto della mediazione conciliativa non prevede fra le materie suscettibili di mediazione nel rispetto della disciplina dettata dal medesimo decreto, tuttavia il D.L. 21/06/2013 n° 69/2013 (conv. con modif. dalla L. 9/08/2013 n.98), art. 84 bis, comma 1° , ha aggiunto il **comma 12 bis all'art. 2643 del codice civile** , il quale prescrive, completando la previsione di cui al 1° comma dell'art. 2643 che dispone: **“ Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: (omissis da 1) a 12) “gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ci` autorizzato”**.

Tale prescrizione (che ` un vero e proprio postulato) conduce a tre immediati corollari del seguente tenore: **a)** il procedimento di mediazione di cui al D.L.vo n°28/2010 ` obbligatorio ai fini della prospettazione in giudizio dinanzi al Giudice Ordinario della domanda di acquisto della propriet` dei beni immobili in forza di usucapione ai sensi degli artt 1158 , 1159, 1159 bis, 1160, 1161 e 1162 cod. civ.; **b)** la domanda di mediazione ai sensi della calendarata disciplina decretizia ` condizione di procedibilit` della domanda stessa di usucapione; **c)** in difetto di ottemperanza all'ordine del Giudice che invita le parti a presentare istanza di mediazione dinanzi ad un organismo preposto dalla legge allo svolgimento di tale espediente, il decorso invano del termine di cui al comma 1° dell'art. 6 del pi` volte citato Decreto legislativo n° 28/2010, produce l'improcedibilit` della domanda di usucapione e, a fortiori, l'obbligo del giudice di dichiararla in giudizio con efficacia di giudicato.

Tanto premesso si conclude come in dispositivo, anche con riferimento al regolamento delle spese di causa.

A tal proposito le spese di lite non possono che essere interamente compensate fra tutte le parti, atteso che, peraltro, le domande formulate da [REDACTED] con la sua comparsa di intervento del 27/04/2021 ex art. 105 c.p.c. contro l'attore rappresentano vere e proprie domande riconvenzionali e dovevano rispettare le prescrizioni ed i termini di cui al comma 2° dell'art. 167 c.p.c. e dall'art. 166 c.p.c..

La giurisprudenza di merito, compresa quella di questa sezione del Tribunale territoriale, ha al proposito affermato che allorch` il terzo intervenga in un giudizio gi` pendente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e non pu` sottrarsi agli effetti delle preclusioni gi` verificatesi a carico delle parti. Per cui gli interventi cosiddetti principale e litisconsortile con cui il terzo propone una domanda nuova, facendo valere un interesse o



un diritto proprio, devono intendersi soggetti al regime delle preclusioni delineato dagli artt 166 e 167 c.p.c.

a mancanza acclarata in questa sede della condizione di procedibilità della domanda attrice principale e subordinata coinvolge e travolge anche gli effetti della costituzione delle domande ed eccezioni formulate dalle altre parti costituite, sicché la compensazione delle spese di causa si impone.

P.Q.M.

Ogni contraria domanda ed eccezione disattese. Definitivamente pronunciando. Sentiti i procuratori delle parti.

Dichiara improcedibile le domande formulate dall'attore con l'atto di citazione del 4/06/2020 avanzate nei confronti dei convenuti e delle altre parti costituite in giudizio.

Dichiara inapplicabili al caso di specie le previsioni di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 8 del D.L.vo n° 28/2010.

Compensa per l'effetto fra tutte le parti le spese del giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Sentenza esecutiva *ope legis*.

Così deciso in Palermo il 3/05/2022

Il Giudice

Fabrizio Zagarella

“Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Onorario di Tribunale, Dott. Fabrizio Zagarella, in conformità alle prescrizioni del comb.disp. dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.”

